

STATUTO

**KOINOS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANLURI CA VIALE
RINASCITA 28

Numero REA: CA - 217345

Codice fiscale: 02694790920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2022 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Koinos - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

La società sarà disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381 ("Disciplina delle cooperative sociali") nonché, ai sensi dell'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, dalle norme vigenti in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 2 - SEDE

La società cooperativa ha sede legale in Comune di Sanluri, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e sopprese, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 3 - DURATA

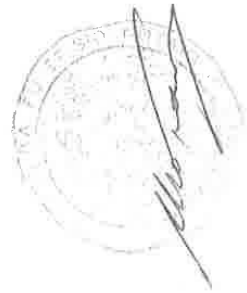
La società cooperativa ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquantuno e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 4 - OGGETTO

La società cooperativa intende perseguire lo scopo mutualistico, con esclusione di ogni fine di speculazione privata, creando in favore dei propri soci delle occasioni di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto dei principi di democrazia, partecipazione, uguaglianza, libera adesione alla Società. La tutela del socio lavoratore viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta, nel caso in cui la Società vi aderisca, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

La società cooperativa si propone altresì di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare e prioritaria attenzione alla promozione di una cultura per la non violenza e di tutela per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani, le donne vittime di violenza di genere e nelle relazioni affettive, gli orfani speciali, le persone LGBT vittime di discriminazioni, gli anziani, i disabili, gli immigrati e ogni categoria di soggetti fragili.

Tali scopi sono raggiunti attraverso lo svolgimento delle diverse attività di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e culturali-formativi volti a prevenire e prendere



Severino Vercellotti

coscienza riguardo alle dinamiche che sottendono, sviluppano ed acquiscono il disagio, la violenza e la discriminazione; alla promozione ed alla difesa dei diritti dei minori, delle donne e dei soggetti fragili, del benessere personale e relazionale, della salute, dell'inclusione sociale; alla formazione e valorizzazione delle risorse individuali, dell'autodeterminazione e dell'autonomia delle persone.

La cooperativa sociale è pertanto destinata a svolgere, in autonomia o anche attraverso l'assunzione di incarichi, appalti e contratti pubblici, le seguenti attività: progettazione, organizzazione, gestione e valutazione di servizi, residenziali e non, sociali, socio-educativi, socio-assistenziali, di ascolto, assistenza e tutela, ricreativi, scolastici, culturali, di formazione e aggiornamento professionale ed ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi prioritari. La cooperativa sociale può quindi gestire stabilmente o temporaneamente, in ambito regionale, nazionale, ed europeo i seguenti servizi rivolti a privati, imprese e no-profit, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, ASL e Scuole di ogni ordine e grado:

- servizi di assistenza e sostegno psico-socio-educativo domiciliare e non, in favore dei minori, giovani, donne e famiglie, disabili psicofisici e soggetti svantaggiati in genere; interventi di sostegno scolastico a favore di minori a rischio, punti di ascolto, servizi di educativa di strada per minori e giovani;
- progettazione e gestione di centri diurni e residenziali, centri di accoglienza, centri di riabilitazione socio-sanitaria, comunità educative e/o terapeutiche di vario genere, rivolti a minori, giovani, disabili e sofferenti mentali, tossicodipendenti e soggetti fragili in genere;
- progettazione e gestione di centri anti-violenza per donne vittime di violenza di genere e nelle relazioni affettive; servizi di consulenza e supporto per persone LGBT vittime di violenza, discriminazione o di sfruttamento sessuale; centri trattamentali per uomini maltrattanti; case rifugio e comunità di accoglienza per donne maltrattate anche madri con bambini, persone LGBT;
- servizi socio-culturali, di aggregazione sociale e ludico ricreativi, progetti-giovani e gestione di centri giovani;
- gestione di sostegno e consulenza scolastica e di sportelli d'ascolto in ambito scolastico; asili-nido, scuole materne, ludoteche, centri di lettura, biblioteche; animazione ludico-terapeutica in favore di minori e adolescenti, anche in presidi ospedalieri o residenziali;
- organizzazione di vacanze e soggiorni estivi; attività residenziali di turismo sociale;
- servizi e strutture di accoglienza residenziale e non, anche integrati con attività infermieristiche e sanitarie, per persone anziane autosufficienti e non; servizi integrati per re-

sidenze protette; strutture di assistenza e riabilitazione socio-sanitaria, residenze sanitarie assistite e centri di trattamento delle demenze senili e patologie degenerative.

- Progettazione e gestione di strutture per il co-housing e soluzioni alloggiative varie anche di tipo temporaneo, in favore di anziani e/o soggetti fragili

- servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi a valenza sociale. Nell'ambito delle attività elencate la cooperativa potrà curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli etc.), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche etc.) nonché punti di produzione e/o vendita di commercio equo e solidale.

- attività e servizi di riabilitazione e accompagnamento disabili; trasporto e accompagnamento di minori;

- progettazione e gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento per operatori sociali; centri di formazione e preformazione professionale, e di socializzazione per soggetti portatori di handicap psicofisici; corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale;

- organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali; attività di ricerca, di studio e di consulenza; produzione e/o vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video;

- la cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico ed aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Le attività sopra elencate, oltre alle altre connesse e affini, si svolgano sia proponendo che assumendo richieste di prestazione da parte di Enti Pubblici e di Enti Privati, nonché di Enti Morali e Fondazioni, ma anche dei singoli terzi e realizzando iniziative autonome.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa e funzionale a quelle sopraelencate, concludendo contratti, convenzioni, e compiendo tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi e delle attività sociali, ivi compreso il risparmio sociale.

Detta attività sarà rivolta ad Enti pubblici, statali, parastatali, locali ed anche ad aziende private.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa sociale si avvarrà in particolar modo delle disposizioni ed agevolazioni delle leggi regionali, nazionali e comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e lo sviluppo sociale della comunità.



Denominazione

La cooperativa non ha scopo di lucro nel rispetto dell'art. 26 del Dlcp n. 1577 del 14/12/1947: quindi si precisa che non saranno distribuite ai soci le riserve per tutta la durata della Società e sarà fatto divieto di distribuire utili in misura superiore a quelli stabiliti dalla legge.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche nell'interesse di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Può infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci nei limiti consentiti dalla legge per la sussistenza dei presupposti richiesti alle cooperative a mutualità prevalente e potrà avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 D.P.R. 601/73.

Articolo 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa sociale è costituita nel rispetto delle norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.381; conseguentemente la stessa è considerata, ai sensi dell'articolo 111 septies, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la società è tenuta a rispettare le seguenti disposizioni:

- 1) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'articolo 2514, lettera b), del codice civile per i dividendi;
- 3) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;
- 4) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92.

Articolo 6 - SOCI

La partecipazione alla società cooperativa è consentita ai soci cooperatori. La società può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2526 del codice civile.

Articolo 7 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non inferiore

al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che condividono i fini sociali e intendono contribuire alla loro realizzazione, soci lavoratori di ambo i sessi che esercitano l'arte o mestiere corrispondente alle specialità della cooperativa e che, per la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche e private qualora i loro statuti lo consentano ed i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Oltre ai soci previsti nella normativa vigente si distinguono in seno alla cooperativa le seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori che risultano dall'atto costitutivo, aventi il compito di dare gli indirizzi dell'attività della cooperativa, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente statuto;
- b) soci lavoratori ordinari, che prestano la propria opera, ottenendo quale corrispettivo un compenso stabilito in base alla prestazione che verrà effettuata; al possesso delle professionalità richieste; al possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.; alle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; al tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.
- c) soci volontari i quali offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà; essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali della Cooperativa è limitata all'importo della partecipazione sottoscritta.

Non possono essere soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa o che abbiano, comunque, interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.

Articolo 8 - Soci Speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Fermo il diritto al rimborso, la sua erogazione non potrà avvenire nei modi di cui all'articolo 2545 - sexies del c.c.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale, non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,

ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo.

Articolo 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;
- c) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere che non dovrà mai essere complessivamente inferiore a 100,00 (cento virgola zerozero) euro né superiore al limite massimo consentito dalla legge;
- d) di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;

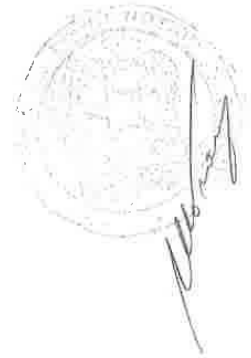
Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o da una persona giuridica, si deve precisare:

- A) la denominazione, la sede, lo Stato di costituzione, l'attività, il codice fiscale del richiedente;
- B) la delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- C) le caratteristiche e l'entità dei soci;
- D) la quota di partecipazione da sottoscrivere;

Alla domanda di ammissione deve essere allegata: copia dello statuto; copia di certificato storico d'iscrizione al registro delle imprese e copia della delibera di autorizzazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'Organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale de-



Severino

libera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo;
- un sovrapprezzo da determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso dell'Organo amministrativo, possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Articolo 10 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) né superiore a euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).

Nessun socio può avere una partecipazione superiore complessivamente a euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero); tale limite può tuttavia essere superato o con la rivalutazione gratuita ex articolo 7 Legge 59/92 o con la destinazione a capitale sociale dei ristorni.

Le quote possono essere di diverso ammontare, entro i limiti di cui all'art. 2525 C.C. e salve le eccezioni previste dalla legge.

L'Organo amministrativo è autorizzato ad acquistare o a rimborsare le quote della cooperativa secondo le modalità ed i limiti di cui all'art. 2529 C.C..

Articolo 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota di partecipazione deve inoltrare richiesta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego, in quest'ultimo caso motivato, che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente.

te che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
La quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

Articolo 12 - PERDITA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento se il socio è persona giuridica.
Per il socio cooperatore che comunque cessi di far parte della società resta ferma la responsabilità nei confronti della stessa prevista dall'art. 2536 del codice civile.
Le deliberazioni assunte dagli amministratori in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate al socio cooperatore interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13 - RECESSO

Il recesso del socio cooperatore è consentito esclusivamente per le ipotesi previste dalla legge.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata dall'interessato alla cooperativa a mezzo di lettera raccomandata.
Spetta al consiglio di amministrazione esaminare entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra la dichiarazione di recesso, accertare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere, nell'interesse della società, secondo quanto previsto dall'articolo 2532, penultimo comma, del codice civile.
Il recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura degli amministratori ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra soci e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato almeno dodici mesi prima della chiusura stessa o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 14 - INADEMPIENZE

Il socio cooperatore che non esegue il pagamento degli importi dovuti per la liberazione della quota sottoscritta e degli altri importi dovuti per l'ammissione nella società, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli amministratori, può essere escluso dalla società.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Eventuali somme, corrisposte dal socio cooperatore escluso e non rimosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni, vengono trattenute dalla società e devolute al fondo di riserva di cui al successivo articolo 22.

Articolo 15 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il Consiglio di Ammi-



Severino

nistrazione può escludere il socio cooperatore che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto;
- b) non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti interni ed alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) senza giustificati motivi si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la società per qualunque titolo;
- d) eserciti in proprio imprese identiche o affini o concorrenti con quella della cooperativa;
- e) non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società;

f) venga dichiarato interdetto o inabilitato o venga condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (artt. 2533 e 2286 del Codice Civile).

L'esclusione del socio cooperatore deve essere deliberata dagli amministratori e produce effetto dal momento dell'annotazione della stessa nel libro soci.

E' escluso di diritto il socio che venga dichiarato fallito.

Articolo 16 - MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio cooperatore, gli eredi o legatari hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto.

Essi diventano soci cooperatori a condizione che posseggano i requisiti e che la richiesta venga accolta dal consiglio di amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla morte del socio.

In caso di scioglimento della persona giuridica o altro ente collettivo socio della cooperativa si provvederà alla liquidazione della quota ai sensi dell'articolo seguente del presente statuto.

Articolo 17 - RIMBORSO

Il rimborso della quota a favore dei soci cooperatori receduti o esclusi o degli eredi o legatari dei soci cooperatori deceduti, per i quali non si verifica la continuazione della società, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- quinquies, terzo comma, del codice civile.

La liquidazione della partecipazione sociale comprenderà inoltre le riserve divisibili le quali possono essere assegnate al socio uscente mediante l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili; detta emissione è obbligatoria nei casi di cui all'articolo 2545 quinquies del codice civile.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi

dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio cooperatore degli eredi o legatari da parte degli amministratori.

Negli altri casi dalla data di recesso o esclusione.

Trascorso tale termine, le somme non richieste verranno devolute al fondo di cui al numero 3 del successivo articolo 22.

La liquidazione della quota in favore del socio cooperatore o dei suoi eredi, nonché delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Articolo 18 - PRESTITI DEI SOCI

La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai soli fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettaglio del D.Lgs. 385/93 e delle istruzioni della Banca d'Italia e del 12.12.1994 e dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 come modificato dall'art.10 della L. 31.01.1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

Articolo 19 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito solo nei limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative a responsabilità limitata.

I titoli di debito sono privi del diritto di voto.

Ai titoli di debito si applica l'articolo 2541 del codice civile e le norme riguardanti gli strumenti finanziari senza diritto di voto previste dalla legge in tema di società cooperative.

Articolo 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di ammissione;
- 5) dalle riserve indivisibili eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 2545-ter del codice civile;
- 6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;
- 7) da liberalità da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa;
- 8) da ogni altro fondo, riserva, accantonamento, istituiti



Senza allegato

nelle forme di legge.

Articolo 21 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi l'Organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Articolo 23 - UTILI

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore alla ragione dell'interesse previsto dalla legge per la remunerazione del capitale sociale, nel momento dell'approvazione del bilancio, ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- d) l'eventuale rimanenza a riserva indivisibile e indisponibile di cui al punto 5 dell'articolo 22 del presente statuto.

Possono essere distribuiti dividendi e le riserve divisibili ai soci cooperatori solo se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

I ristorni saranno ripartiti dalla cooperativa fra i soci cooperatori, detratti spese ed oneri, in proporzione a quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo i seguenti criteri:

- a) impossibilità di erogazione del ristorno in presenza di perdite;
- b) in sede di approvazione di bilancio di esercizio in misura non superiore al trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi erogati ai soci (articolo 3, comma due, lettera b) L.142/2001).

Rimane ferma la possibilità per la società di deliberare la capitalizzazione dei ristorni mediante l'aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 24 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- 2) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo nonché la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
- 3) le modifiche dell'atto costitutivo;
- 4) le decisioni sul compimento di operazioni che importano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci;
- 5) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile;
- 6) la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed i criteri di liquidazione;
- 7) la proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- 8) la decisione circa l'emissione di titoli di debito;
- 9) la decisione di cui all'articolo 2482-bis, quarto comma, del codice civile. I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 25 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO

Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta, salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 26 - CONSULTAZIONE E CONSENSO SCRITTI

Salvo quanto previsto nel successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti, astenuti o contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa



Scenari

a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione.

La decisione si intende adottata con il consenso favorevole della maggioranza del numero dei voti spettanti ai soci.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Revisore Contabile.

Articolo 28 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'assemblea nelle seguenti materie:

- approvazione dei programmi pluriennali e dell'eventuale programma annuale dell'attività sociale;
- approvazione del bilancio di esercizio unito della relativa relazione dell'organo amministrativo;
- nomina dell'organo amministrativo della società, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e/o del revisore e determinazione del numero degli amministratori;
- eventuale emanazione, modifica e soppressione di regolamenti interni;
- scioglimento anticipato della società;
- la nomina e la revoca dell'organo liquidatore ed i criteri di liquidazione;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la proposta di ammissione alle procedure concorsuali;
- le materie previste dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile;
- altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia dall'organo amministrativo, con avviso spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

I soci aventi diritto ad almeno un quinto dei voti hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda

scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum.

Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi dalla società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Articolo 29 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età o, in assenza di questi, dalla persona designata con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno il giorno prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Le assemblee possono svolgersi anche in videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Non possono svolgersi in videoconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposi-



Verbalizzante

zione inderogabile di legge.

Articolo 30 - DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali.

Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Articolo 31 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto dall'organo amministrativo e comunque nei casi previsti dalla legge, dal notaio.

Nel verbale devono risultare la verifica da parte del Presidente della regolarità della costituzione dell'assemblea e dell'accertamento dell'identità personale, della legittimazione dei presenti e dei risultati delle votazioni. In esso devono inoltre essere riassunte le dichiarazioni dei presenti relative agli argomenti trattati.

Il verbale dell'assemblea deve essere in ogni caso trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 32 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui i soci dispongono; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate dai soci presenti o rappresentati all'adunanza con un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari, esclusi gli astenuti.

Esse sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti purchè adottate in conformità della legge e dello statuto.

L'Assemblea delibera sempre con voto palese.

Le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie e dei regolamenti interni, la nomina e la revoca dei liquidatori, le norme sulla liquidazione e le operazioni comportanti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono adottate con i due terzi dei voti di cui i soci dispongono.

Articolo 33 - AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico o, quando sia affidata a più persone, ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri variabili da tre a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina.

L'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere scelto tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Articolo 34 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il tempo, anche indeterminato, stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di amministrazione decade l'intero consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

Articolo 35 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, qualora i soci non abbiano provveduto all'atto della nomina.

Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con approvazione scritta di un unico documento o di più documenti contenenti il medesimo testo di decisione, da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e da conservarsi dalla società.

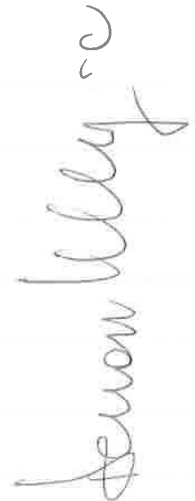
Tale procedura non è soggetta a formalità di sorta ma deve essere assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione a tutti gli aventi diritto. La procedura ha una durata massima di sette giorni dal suo inizio o pari al diverso termine stabilito nella decisione medesima.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 36 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e comunque per le decisioni che riguardino la stipula di contratti di finanziamento o aventi ad oggetto l'alienazione di aziende o rami di esse, l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali di garanzia su immobili il consiglio di amministrazione delibera collegialmente.

In tal caso il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a ciascun consigliere e sindaco effettivo nonché al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima; in tale avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.



Anche in difetto di tale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi se nominati. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

Il consiglio può nominare un segretario anche non amministratore.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 37 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci. In sede di nomina i soci possono limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio.

Agli Amministratori Delegati o al Comitato Esecutivo possono essere delegate, in tutto o in parte, le competenze del consiglio, escluse comunque quelle la cui delega è vietata dall'articolo 2544 del codice civile.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 38 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta, secondo la forma adottata, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e al vice-presidente in caso di sua assenza o impedimento nello stesso modo in cui sono stati loro attribuiti i poteri di amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

Articolo 39 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono altresì assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonché un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescenza.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i compensi per i componenti del comitato esecutivo o per i consiglieri delegati, all'atto della nomina.

Articolo 40 - ORGANO DI CONTROLLO

La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni, salvo diversa decisione dei soci all'atto della nomina.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indi-

cati dall'articolo 2543 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Articolo 41 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci all'atto della nomina del collegio stesso.

Nei casi in cui il collegio sindacale è obbligatorio, tutti i sindaci devono essere revisori contabili che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 c.c.; altrimenti si applica quanto previsto per le società per azioni dall'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 42 - REVISORE

Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

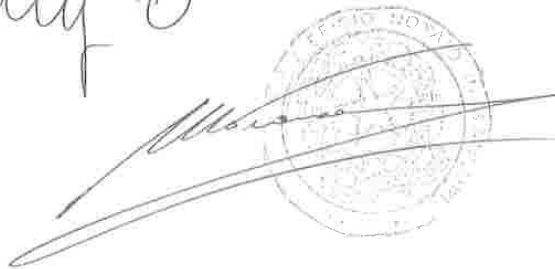
Articolo 43 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi nonché tra la cooperativa e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

Salvo i limiti inderogabili di legge l'arbitro decide in via irrituale e secondo equità.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato è la città ove ha sede la società.

Denaro Uly - C



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.